

Pubblicato il 18/01/2022

N. 00093/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 289 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Nicola De Filippis, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Quintino Sella, n. 120;

contro

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Sardone e Monica Micaela Marangelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;

nei confronti

Anna Colaleo, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Valla e Roberta Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) della nota prot. n. 15558-VII/1 del 1.3.2021 a firma del Rettore dell'Università degli Studi di Bari, recante comunicazione della delibera della Commissione esaminatrice in data 23.2.2021 di non ammissione del prof. Nicola De Filippis alla procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e settore scientifico disciplinare FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare - codice della selezione PO 340/2019;

b) del sottostante verbale della Commissione esaminatrice del 23.2.2021, atto non conosciuto;

c) del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Bari n. 509 del 17.2.2021, recante riconvocazione della stessa Commissione esaminatrice che aveva precedentemente pronunciato la non ammissione del ricorrente alla procedura selettiva sub a);

d) del parere reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio - prot. n. 2147 del 18.2.2020;

e) ogni ulteriore atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto al ricorrente, in quanto lesivo; nonché

per motivi aggiunti depositati in Segreteria in data 17.6.2021

per l'annullamento

del verbale della Commissione esaminatrice del 23.2.2021, già impugnato "al buio".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anna Colaleo e dell'Università degli Studi di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2021 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori l'avv. Luigi Paccione, per il ricorrente, l'avv. Simona Sardone, per l'Università, e gli avv.ti Giacomo Valla e Roberta Valla, per la controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 10.3.2021 e depositato in Segreteria il 17.3.2021, Nicola De Filippis adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce di annullamento meglio indicate in epigrafe.

Esponesse in fatto che, con Decreto del Decano n. 340 del 17.7.2019 l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" indiceva una procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore universitario di prima fascia, per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e settore scientifico disciplinare FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare.

All'art. 2 del Bando - in tema di requisiti per l'ammissione alla selezione ed in conformità con la previsione dell'art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 a quella data vigente - detta procedura concorsuale prevedeva quanto testualmente si riporta: "*Non possono partecipare coloro che nell'ultimo triennio abbiano prestato servizio o siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*".

Il ricorrente, in qualità di professore associato del Politecnico di Bari, ritenendo di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge e dal bando, presentava domanda di partecipazione.

Con decreto rettorale n. 3198 del 11.10.2019 si costituiva la Commissione esaminatrice, la quale, nella seduta del 22.11.2019, procedeva alla predeterminazione dei criteri di massima per la valutazione dei *curricula*, dei titoli, delle pubblicazioni e per l'accertamento della qualificazione didattica e scientifica dei candidati.

Il ricorrente evidenziava che nel successivo verbale n. 2 del 3.12.2019 la Commissione, anziché ammettere con riserva tutti i candidati ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Bando, si esprimeva come segue: "*(...) rileva che i candidati [OMISSIS] De Filippis Nicola, dipendenti del Politecnico di Bari, afferiscono al Dipartimento Interateneo di Fisica "Michelangelo Merlin" tra l'Università di Bari "Aldo Moro" e il Politecnico di Bari. Tenuto conto dell'art. 18 comma 4 della legge 30/12/2010, n. 240, la Commissione chiede al Responsabile del procedimento e alla UO Procedure Concorsuali di pronunciarsi sulla ammissibilità della loro candidatura e sospende i lavori in attesa di ricevere tale parere*".

Nella medesima seduta la Commissione non sollevava dubbi sull'ammissibilità a selezione della candidata Anna Colaleo, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, anch'essa afferente al Dipartimento interateneo di Fisica "Michelangelo Merlin" dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", in forza di convenzione del 17.11.2008 stipulata tra i due Enti.

Il Responsabile del procedimento e l'U.O. Procedure concorsuali omettevano di pronunciarsi sul quesito posto loro dalla Commissione.

Il Rettore dell'Ateneo "Aldo Moro", dunque, formulava richiesta di parere al Ministero dell'Università e della Ricerca, il quale, con nota dirigenziale prot. n. 2147 del 18.02.2020, si esprimeva come testualmente segue:

"Si riscontra la nota di codesto Ateneo, acquisita agli atti del protocollo con il n. 18412/2019, con la quale si richiede il parere di questa Amministrazione relativamente all'interpretazione dell'art. 18, comma 4 della Legge

n.240/2010 e si precisa quanto segue.

La disposizione in esame ha l'intento di favorire l'acquisizione di competenze dall'esterno attraverso la riserva delle risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non abbiano prestato servizio o non siano stati titolari di assegni ovvero iscritti a corsi universitari nella stessa università.

La citata norma, di conseguenza, individua espressamente i soggetti ai quali viene preclusa la partecipazione a procedure di selezione riservate e, nello specifico "coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio", oppure, coloro che "non sono stati titolari di assegni di ricerca", oppure "gli iscritti a corsi universitari" nella stessa Università che ha indetto le procedure.

In proposito si ritiene che i docenti incardinati presso il Dipartimento Interateneo di Fisica "Michelangelo Merlin" – di cui fanno parte l'Università degli Studi di Bari e il Politecnico di Bari, giusta Convenzione istitutiva del giorno 8 settembre 1995 – benché in servizio presso il Politecnico di Bari, debbano ritenersi ricompresi nel novero delle categorie escluse dall'art. 18, comma 4 Legge 240/2010, stante la stabile prestazione svolta in favore di entrambi i predetti Atenei attraverso l'organo Interateneo."

Sulla scorta di tale parere la Commissione esaminatrice, con il verbale n. 3 del 13.3.2020, stabiliva all'unanimità di escludere dalla procedura selettiva il prof. De Filippis e altri due docenti del Politecnico, perché *"incardinati presso il Dipartimento Interateneo di Fisica Michelangelo Merlin"* giusta convenzione tra i due enti in data 8.9.1995.

Con decreto n. 2853 del 22.10.2020 il Rettore approvava gli atti della Commissione esaminatrice e individuava nella ricercatrice I.N.F.N. Anna Colaleo il candidato più qualificato alla chiamata a professore di prima fascia per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e settore scientifico disciplinare FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare.

Con ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, iscritto al n. r.g. 1508/2020 il prof. De Filippis impugnava, chiedendone l'annullamento, il decreto rettorale n. 2853/2020 di chiamata alla ricercatrice I.N.F.N. Anna Colaleo, il provvedimento di non ammissione alla selezione nei suoi confronti pronunciato dalla Commissione esaminatrice con il verbale n. 3 del 13.3.2020, nonché tutti i verbali della Commissione esaminatrice.

Con distinto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe pandettato al n. R.G. 1474/2020, il candidato Antonio Di Domenico impugnava a sua volta la chiamata della ricercatrice Anna Colaleo, asserendo che quest'ultima avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione perché - al pari dei non ammessi candidati del Politecnico di Bari - *"Afferente al Dipartimento Interateneo di Fisica Michelangelo Merlin"*.

In entrambi i processi si costituiva la ricercatrice I.N.F.N. Anna Colaleo.

I due fascicoli venivano definiti, il primo con sentenza breve n. 211/2021 di accoglimento per vizio formale di incompetenza della Commissione esaminatrice a deliberare l'esclusione del prof. De Filippis; il secondo con sentenza breve n. 245/2021 di rigetto nel merito del ricorso del prof. Di Domenico.

Con decreto n. 509 del 17.2.2021, il Rettore dell'Università degli Studi di Bari, eseguiva la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, n. 211/2021, disponendo la riconvocazione della Commissione esaminatrice *"che dovrà rinnovare il procedimento di valutazione della domanda di partecipazione al concorso del candidato Prof. De Filippis Nicola"*.

La Commissione, riunitasi nella seduta 23.02.2021, deliberava nuovamente di non ammettere il prof. De Filippis alla selezione *"perché ricompreso nel novero dei soggetti esclusi ai sensi dell'art. 18, comma 4, della l. 240/2010"*.

Di tanto, l'odierno ricorrente veniva informato con nota del Rettore prot. n. 15558-VII/1 del 1.3.2021.

Avverso il nuovo provvedimento di esclusione il prof. De Filippis proponeva ricorso strutturato su undici motivi di doglianza:

- (i) violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento di riedizione del potere amministrativo in esecuzione della sentenza del T.A.R. Bari n. 211/2021;
- (ii) nullità e/o illegittimità del rinnovato provvedimento di esclusione, perché emesso da commissione esaminatrice decaduta per scadenza temporale;
- (iii) violazione della sentenza del T.A.R. Bari n. 211/2021;
- (iv) illegittimità del rinnovato provvedimento esclusorio deliberato dalla incompetente Commissione esaminatrice in pedissequa replica del precedente provvedimento annullato dal T.A.R. Bari;
- (v) violazione dell'obbligo di astensione dei componenti la commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 51 c.p.c.;
- (vi) illegittimità del nuovo provvedimento esclusorio per violazione dell'art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010;
- (vii) violazione del principio di autonomia dell'Università degli Studi di Bari;
- (viii) violazione dei principi costituzionali di interpretazione della legge straordinaria limitativa dell'accesso a pubblici concorsi accademici;
- (ix) manifesta illogicità del parere ministeriale posto a base della rinnovata statuizione esclusoria;
- (x) disparità di trattamento rispetto alla candidata Anna Colaleo;
- (xi) illegittimità della procedura concorsuale essendo la ricorrente I.N.F.N. Colaleo meno titolata rispetto al ricorrente.

Si costituivano in resistenza l'Università degli Studi di Bari e la controinteressata Anna Colaleo.

Con ordinanza n. 131 del 15.4.2021 il Tribunale in epigrafe respingeva la domanda cautelare con la seguente motivazione: *“Rilevato, ad un sommario esame proprio della presente fase, che l'istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita da un sufficiente fumus boni iuris;*

Ritenuto, infatti, che non appare possibile formulare prima facie una prognosi favorevole in punto di ipotizzato accoglimento del gravame, in quanto la procedura selettiva in oggetto era rivolta a soggetti esterni ai ruoli dell'Ateneo barese, laddove il ricorrente, al contrario, prestava - ed attualmente presta - servizio, in qualità di professore associato, nel Dipartimento interateneo di fisica, costituito nel 1995 con convenzione stipulata fra l'Università di Bari e il Politecnico di Bari;

Rilevato, altresì, che non appare parimenti sussistere il necessario periculum in mora;

Ritenuto, infatti, che parte ricorrente non ha allegato la sussistenza di alcun danno grave ed irreparabile, mentre, viceversa, la controinteressata subirebbe un grave pregiudizio in caso di accoglimento della domanda cautelare in quanto, dal canto suo, è stata chiamata a prendere servizio presso il Dipartimento interateneo di fisica a far data dal 1.3.2021 e ha conseguentemente dovuto dimettersi dal suo precedente incarico presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare, peraltro essendole già stato assegnato il carico didattico e i correlati impegni istituzionali.”.

L'odierno ricorrente impugnava detta ordinanza dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso in appello pandettato al n. R.G. 4467/2021.

Con separato atto il prof. De Filippis notificava alle controparti in data 8.6.2021 ricorso per motivi aggiunti avverso il verbale della Commissione esaminatrice del 23.2.2021.

Con i menzionati motivi aggiunti, si evidenziava *“Violazione della sentenza Tar Bari n. 211/2021. Incompetenza della commissione esaminatrice a statuire sull'ammissibilità a concorso del prof. Nicola De Filippis. Violazione dell'articolo 6 del Bando di concorso”.*

Con ordinanza n. 3832 del 12.7.2021 il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, accoglieva l'appello cautelare n. 4467/2021 con la seguente motivazione:

“Rilevato che le questioni dedotte involgono l'immediata trattazione nel merito del ricorso che, ad un primo esame -laddove lamenta l'errata qualificazione del Politecnico di Bari come facente parte del plesso Universitario di Bari- non pare, ad un primo esame, destituito di fondamento”.

Previo scambio di memorie conclusive e di replica, all'udienza pubblica del 23.11.2021, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, anche volendo prescindere dalla pur fondata eccezione preliminare di improcedibilità per omessa impugnativa del provvedimento di approvazione atti D.R. 2853 del 22.10.2020 con cui la prof.ssa Colaleo è stata dichiarata vincitrice del concorso, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono comunque infondati nel merito e, pertanto, non possono essere accolti.

La procedura valutativa in esame è stata indetta a norma dell'art. 18, comma 4, l. 240/2010 che, come noto, disponeva, nel testo *ratione temporis* applicabile alla fattispecie, che *“ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa”.*

La norma citata deve essere intesa nel senso di consentire che le Università riservino una parte delle loro risorse assunzionali per la chiamata di professori di I e II fascia per il tramite di procedure concorsuali riservate alla partecipazione di soggetti esterni alla università *“e ciò allo scopo di acquisire competenze professionali formatesi in un diverso contesto culturale e, perciò, maggiormente idonee a garantire quel fermento e quel ricambio di idee che dovrebbero caratterizzare un ambiente accademico”* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13.7.2020 n. 4526).

Ciò *in limine* precisato, non v'è dubbio che l'art. 18, comma 4, l. 240/2010, in applicazione del quale la procedura è stata bandita, precludesse la partecipazione del ricorrente.

Invero, il prof. De Filippis presta servizio, in qualità di professore associato, nel Dipartimento interateneo di Fisica (DIF) costituito nel 1995 con specifica convenzione stipulata fra l'Università di Bari e il Politecnico di Bari.

In definitiva, l'unico Dipartimento di Fisica raggruppa sia i docenti dipendenti dell'Università di Bari, che i docenti dipendenti del Politecnico di Bari; la sede del Dipartimento è unica, con i laboratori e le relative attrezzature; l'attività didattica è unica ed unico il coordinamento delle attività scientifiche.

Ut singuli, i ricercatori e i docenti del Politecnico partecipano quali membri effettivi a tutti gli organi decisionali e direttivi del Dipartimento interateneo.

In particolare:

- i docenti e i ricercatori del Politecnico sono membri effettivi, al pari dei docenti dell'università, del Consiglio di Dipartimento;
- possono essere eletti membri della Giunta di Dipartimento;
- possono essere eletti Direttori di Dipartimento (ultimo caso, il prof. Francesco Romano, professore ordinario del Politecnico, direttore dal 2004 al 2010) e, in tale qualità, partecipano ai due Collegi dei Direttori di entrambi gli Atenei;
- partecipano, con diritto di voto, alla programmazione scientifica e didattica del Dipartimento;
- proprio perché membri effettivi del Consiglio del Dipartimento possono avere incarichi di insegnamento gratuiti come compito didattico, senza aprire vacanza di insegnamento, come è invece necessario nel caso di assegnazione del corso a un ricercatore esterno (per esempio ad un ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, quale era la prof.ssa Colaleo);

- in quanto membri effettivi del Dipartimento interateneo di Fisica, possono essere associati, su richiesta, alle attività dell'I.N.F.N., esattamente come i docenti di fisica dell'Università degli Studi di Bari.

Quanto sin qui evidenziato è talmente rispondente alla realtà dei fatti che il ricorrente, in qualità di professore associato afferente al Dipartimento, ha personalmente partecipato alla riunione dell'organo consiliare del medesimo in data 17.5.2019, nel corso della quale è stato messo a concorso il posto da professore ordinario in questione.

Ciò dimostra senza alcuna possibilità di dubbio che il ricorrente è, a tutti gli effetti, un componente interno al Dipartimento che ha istituito e chiamato il posto.

Emerge, pertanto, in piena evidenza come i docenti e ricercatori del Politecnico di Bari partecipino a pieno titolo - ed, in particolare, con diritto di voto con effetto deliberativo - a tutte le decisioni organizzative, didattiche e di ricerca del Dipartimento interateneo di Fisica.

Dunque, non v'è dubbio che il ricorrente non potesse partecipare alla procedura in esame, in quanto essa era stata indetta dall'Università degli Studi di Bari da un punto di vista esclusivamente formale, laddove l'incarico da professore ordinario era stata "chiamato", nella sostanza della vicenda amministrativa in esame, dal Dipartimento interateneo di Fisica e avrebbe determinato, sul piano pratico applicativo ed in ultima analisi, l'incardinamento di un nuovo docente nell'espletamento dei compiti istituzionali nel medesimo Dipartimento in cui il De Filippis già svolgeva le sue funzioni.

Giova aggiungere che l'esclusione del De Filippis sarebbe stata legittima anche se alla fattispecie fosse stato applicabile il nuovo testo dell'art. 18, comma 4, della Legge Gelmini, così come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020 n. 76, che prevede "*Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa*"; tale previsione ha infatti confermato la medesima condizione ostativa della prestazione del servizio, che, in concreto, ha legittimamente precluso la partecipazione del ricorrente al concorso in questione.

Il provvedimento di esclusione del ricorrente era pertanto vincolato e doveroso, in applicazione del bando e della legge, finanche di quella successivamente entrata in vigore su tale specifico tema.

Dunque, il ricorrente incardinato nel Dipartimento interateneo di Fisica e componente dei suoi organi amministrativi, oltre ad avere un rapporto di impiego e di servizio presso il Politecnico di Bari, aveva ed ha senza dubbio un rapporto di servizio anche con l'Università degli Studi di Bari.

Come precisato dal Ministero, nel fondamentale parere del 18.2.2020, le prestazioni del ricorrente sono svolte in favore di entrambi gli Atenei, a cui il medesimo è legato da un rapporto di servizio.

Alla luce di tale disamina, l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato non può essere in alcun modo condivisa.

Il provvedimento cautelare di primo grado non ha in alcun modo posto in essere una "*errata qualificazione del Politecnico di Bari come facente parte del plesso Universitario di Bari*", essendo palese e mai revocato in dubbio che le due entità universitarie siano oggettivamente separate e distinte.

In essa si è preso, viceversa, atto della articolata configurazione delle strutture dipartimentali interateneo ai fini dell'applicazione della disciplina sopra riportata.

Come correttamente messo in evidenza dalle parti resistenti, i Dipartimenti interuniversitari sono previsti dall'art. 28 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari, che così dispone:

“1. E' consentita la costituzione di Dipartimenti interuniversitari tra l'Università, le altre Università federate, nonché ulteriori Istituzioni universitarie, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.

2. Ai Dipartimenti interuniversitari sono attribuite tutte le funzioni previste per i Dipartimenti dalla legislazione vigente e dagli Statuti delle Università firmatarie della convenzione.

3. Il numero minimo di docenti richiesto per la attivazione e disattivazione dei Dipartimenti interuniversitari tiene conto di tutti i docenti delle Università firmatarie della convenzione.

4. Il Direttore del Dipartimento interuniversitario è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento. Il Direttore designa un suo sostituto tra i professori di ruolo a tempo pieno; nell'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento interuniversitario non appartenga ai ruoli dell'Università, il sostituto deve essere designato fra i professori di ruolo dell'Università. Il sostituto, in tal caso, rappresenta il Dipartimento negli Organi, salvo che nel Senato Accademico, e nelle sedi dell'Università.

5. Il Dipartimento interuniversitario si avvale di personale tecnico amministrativo di supporto assegnato dal Direttore Generale, sentiti i Direttori di Dipartimento ed i Coordinatori Amministrativo-gestionali (CoA)”.

In base del comma 1 dell'art. 28 dello Statuto dell'Università, i dipartimenti interuniversitari hanno le stesse funzioni degli altri dipartimenti.

L'art. 26, comma 2, dello Statuto prevede, inoltre, che *“I professori e i ricercatori sono incardinati in un Dipartimento”.*

Quindi il prof. De Filippis è incardinato nel Dipartimento interateneo di Fisica, che ha chiamato il posto messo a concorso e che è articolazione organizzativa interna di entrambi gli Atenei.

Il secondo comma citato dell'art. 26 altresì prescrive: *“A ciascun Dipartimento afferisce un numero di professori e ricercatori non inferiore a cinquanta, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in funzione di ambiti di ricerca e/o della erogazione dell'offerta formativa dell'Ateneo”.*

Il dipartimento interateneo di Fisica può quindi esistere perché - numericamente, grazie ad entrambe le componenti, Politecnico di Bari e Università degli Studi di Bari - supera il limite di cinquanta membri.

Se, per ipotesi, il De Filippis fosse stato ammesso e avesse vinto il concorso, il numero dei componenti del dipartimento sarebbe rimasto invariato. Mentre la Colaleo - esterna - costituisce incremento netto di una unità di personale docente.

Il comma 9 dell'art. 26 prescrive, poi, che è il Dipartimento (di cui faceva e fa parte il prof. De Filippis) a richiedere nuovi posti, così com'è il Dipartimento responsabile di tutta la procedura fino alla proposta di chiamata.

Ciascuna delle varie fasi della procedura richiede l'espressione di voto del Dipartimento, in cui sono incardinati tutti i docenti del Politecnico e dell'Università degli Studi di Bari.

In forza dell'art. 26, comma 14, la verifica dell'attività scientifica e didattica e gli scatti triennali di avanzamento economico del De Filippis sono stati effettuati dallo stesso Dipartimento.

Ovviamente, per converso, la Colaleo, prima di vincere il concorso in esame, è sempre stata soggetta a verifica della sua attività solo ed esclusivamente dall'I.N.F.N.

Ne consegue come non emerga la benché minima simmetria tra la situazione del ricorrente e quella della Colaleo. La censura di pretesa “disparità di trattamento” è pertanto manifestamente infondata, anche volendo prescindere dalla considerazione che il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà o per disparità di trattamento non può essere invocato in relazione ad atti amministrativi vincolati (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. II, 16.11.2020, n. 7104).

L'art. 27, comma 2, dichiara che tutti i professori che afferiscono al Dipartimento sono membri del Consiglio.

L'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i professori afferenti al Dipartimento.

Quindi il De Filippis non solo ha votato per l'elezione del Direttore di Dipartimento, ma lui stesso, come professore del Politecnico, potrebbe essere eletto Direttore in futuro.

Il De Filippis è stato eletto membro di Giunta nell'A.A. 2015-2018 (nota Rettorale n. 103 del 18.1.2017). Nel corso dell'anno 2016 è stata convocata la Giunta che si è occupata della programmazione dei posti, fra cui quello in questione.

Ovviamente tutte queste funzioni all'interno del Dipartimento non sono assolutamente previste per i dipendenti degli enti di ricerca come l'I.N.F.N., che condividono, previa convenzione, solo il luogo di lavoro con i membri del Dipartimento.

Insomma, le considerazioni che precedono si aggiungono a tutte le altre già svolte sull'argomento e dimostrano, senza margine di dubbio alcuno, la legittimità dei provvedimenti impugnati e la correttezza giuridica dell'esclusione dal concorso del De Filippis.

Occorre, inoltre, precisare che il parallelismo adombrato dal ricorrente tra la convenzione stipulata nel 1995 fra l'Università di Bari e il Politecnico di Bari e la Convenzione tra INFN e Dipartimento interateneo di Fisica è del tutto infondato.

Le citate convenzioni hanno una funzione ed una natura radicalmente diversa e la loro oggettiva difformità è la chiave concettuale fondamentale per comprendere la piena legittimità dell'esclusione del De Filippis e, conseguentemente, il corretto superamento della prova selettiva da parte della Colaleo.

La prima convenzione, stipulata tra Politecnico e Università, non si limita a dettare una regolamentazione dei rapporti tra Atenei baresi ma è istitutiva del Dipartimento di Fisica, di cui definisce organi e docenti.

E, infatti, nell'elenco dei docenti del DIF, reperibile sul sito web dell'Università e del Politecnico, è possibile notare che non viene fatta alcuna distinzione fra docenti della prima e docenti del secondo.

Di converso, la convenzione I.N.F.N. e Dipartimento di Fisica chiarisce prima di tutto l'oggettiva autonomia dei due Enti.

Obiettivo principale della convenzione, è quella di regolamentare i rapporti tra i due Istituti, permettendo ai ricercatori dell'I.N.F.N. di partecipare, nei limiti e nelle modalità dettate nella convenzione stessa, all'attività di formazione e di ricerca universitaria, consentendo l'uso di locali e di risorse bibliotecarie del Dipartimento previo pagamento di un contributo economico annuale.

Dunque, dalla disamina materiale delle due convenzioni si deve escludere in radice che la posizione della Colaleo possa essere considerata omologa a quella del ricorrente.

Da tanto, all'evidenza, consegue che il prof. De Filippis prestava e presta già servizio in favore del Dipartimento e, pertanto, non poteva e non può aspirare alla posizione messa a concorso.

In conclusione, ad una valutazione sintetica globale, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti risultano essere manifestamente infondati nel merito.

Residuano a svolgersi talune brevi notazioni ulteriori in relazione ai plurimi motivi di ricorso sollevati da parte del ricorrente con riguardo a taluni residui profili formali che, pur se del tutto marginali rispetto alla sostanza della problematica sin qui affrontata, meritano qualche cenno a confutazione.

In particolare, non vi era alcun obbligo *ex art. 7 L. n. 241/1990* di comunicare al prof. De Filippis l'avvio della procedura di rinnovazione del procedimento concorsuale a mezzo della medesima Commissione esaminatrice.

Il procedimento relativo era notoriamente in corso e l'interessato era già pienamente a conoscenza della sua esistenza e del fatto che dovesse essere riavviato.

Ad ogni modo, come visto *supra*, l'esito provvedimentale a cui si è giunti non avrebbe potuto essere comunque diverso da quello in concreto determinatosi, con le necessitate conseguenze che da tanto discendono *ex art. 21-octies L. n. 241/1990*.

Si consideri poi che non vi è stata alcuna decadenza della Commissione esaminatrice per ipotizzato decorso del termine di operatività della medesima.

Anche a voler prescindere dalle articolate problematiche procedurali che hanno costretto la menzionata Commissione, nel caso di specie, a una molteplicità di adempimenti ulteriori rispetto a quelli fisiologici per i quali erano stabiliti i termini di novanta (prorogabili per ulteriori trenta) giorni strumentalmente invocati dal ricorrente, resta comunque fermo il principio generale secondo cui i termini dell'azione amministrativa sono palesemente ordinatori e non certamente perentori, in assenza di espressa indicazione contraria.

Non vi è stata poi alcuna violazione o inesatta esecuzione della sentenza del T.A.R. Puglia Bari n. 211/2021.

Invero, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, accogliendo il primo motivo del ricorso, in quella sede presentato, sottolineò esclusivamente un vizio di competenza dell'organo (la Commissione) che aveva in concreto emanato il primo provvedimento di esclusione del De Filippis, in vece del Rettore.

La riedizione dell'attività amministrativa a partire da detto annullamento non poteva che riguardare, "chirurgicamente", solo ed esclusivamente il verbale che detta esclusione dispose, senza la caducazione di atti ulteriori, stante la palese autonomia (ed autonoma lesività) di detto provvedimento.

Quanto invece alla asserita decadenza ed incompetenza della Commissione a disporre l'esclusione dalla selezione, basti osservare che, successivamente alla citata sentenza del T.A.R. Puglia Bari, il Rettore, al fine di eseguire alla lettera il comando giudiziale ("rinnovazione del procedimento di valutazione della domanda") dispose formalmente la ricostituzione dell'Organo al fine di provvedere ad accertare e deliberare, in via preliminare, l'ammissibilità alla selezione dei candidati sulla base dei requisiti previsti dal bando, come da specifica previsione sul punto di cui al regolamento per la chiamata dei professori di ruolo D.R. 2455 del 24.5.2019.

Ne è conseguito, pertanto, che, mentre, dal canto suo, la Commissione ha riesercitato nella pienezza delle attribuzioni i propri poteri - riverificando, a termini del bando, l'insussistenza dei requisiti di ammissione in capo al ricorrente - il Rettore, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del bando stesso, ha adottato la consequenziale determinazione, di cui al prot. 15558 del 1.3.2021, escludendo nuovamente dalla selezione il candidato De Filippis in quanto quest'ultimo, in base a ciò che può leggersi testualmente nel citato provvedimento, "*(...) come accertato dalla Commissione esaminatrice nella riunione del 23/02/2021, è privo dei requisiti richiesti dall'art. 2 del bando di selezione*".

Pertanto, non vi è stata alcuna violazione dell'art. 51 c.p.c., né sussisteva alcun obbligo di istituire una nuova Commissione di concorso in diversa composizione.

Non sussistevano né ragioni normative né di opportunità che prescrivessero quanto auspicato dal ricorrente sul punto.

Il fatto dell'esclusione discendeva, come visto *supra*, da presupposti oggettivi e l'intervento successivo della Commissione avvenuto in esecuzione della più volte citata sentenza T.A.R. Puglia Bari n. 211/2021 era meramente volto a sanare un vizio formale relativo al riparto delle competenze.

Non vi era pertanto nessuno spazio per astensioni dei componenti o nomine di nuove Commissioni in diversa composizione.

Non vi è stata poi alcuna lesione all'autonomia istituzionale dell'Università degli Studi di Bari, essendo pacificamente possibile che nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative (peraltro diverse da quelle istituzionali in senso stretto, aventi ad oggetto la didattica e la ricerca) l'Università chieda parere al Ministero competente e si regoli conformemente ad esso, come in concreto avvenuto.

Infine, non vi è stata violazione dei principi costituzionali di interpretazione in senso restrittivo della legge straordinaria limitativa dell'accesso a pubblici concorsi accademici.

Il caso di specie, come ampiamente illustrato *supra*, si poneva in una sostanziale contrapposizione con la *ratio* intrinseca della incompatibilità disposta dalla legge in forza della quale il De Filippis è stato escluso.

Una soluzione alternativa, favorevole al ricorrente, avrebbe smentito la stessa finalità cui la prevista incompatibilità era preordinata, determinando, in ultima analisi, una invero assai discutibile applicazione di previsioni molto chiare nelle loro logiche di fondo, come sopra esposte.

Da quanto sin qui evidenziato consegue, dunque, l'integrale reiezione del gravame nel merito.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663; sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28663).

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Da ultimo, in considerazione della complessità in fatto e della peculiarità della questione esaminata, si ravvisano i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente FF

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore

Lorenzo Ieva, Referendario

L'ESTENSORE
Alfredo Giuseppe Allegretta

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO